ORIGINALE

COMUNE DI RECALE
(Provincia di Caserta)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.25 del 09.09.2014

OGGETTO: "Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale-IUC"

L'anno Duemila**quattordici** il giorno **nove** del mese di **Settembre** alle ore **19.45 e seguenti**, nella sala delle riunioni del Consiglio Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di **prima** convocazione.

Sono presenti i Sigg.		PRESENTI	ASSENTI
1-	Dott/ssa **VESTINI PATRIZIA**	SI	
2-	Sig. **ARGENZIANO ANTIMO**		SI
3-	" **ORBALLO TOMMASO**	SI	
4-	" **ROSSI CIRO**	SI	
5-	" **PORFIDIA RAFFAELE** (n. il 13/05/80)	SI*	
6-	" **PISCITELLI VINCENZO**	SI	
7-	" **SQUEGLIA FRANCO**	SI	
8-	" **FERRARO LUIGI**	SI	
9-	" **MASSI ROBERTO**	SI	
10-	" **PORFIDIA RAFFAELE** (n.il 10/08/967)	SI	
11-	" **RUSSO CIRO**	SI	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.a, del D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa Elena LETIZIA.**
Il **Dott. Franco Squeglia,** nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza della seduta, e constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di deliberazione.

Consiglieri presenti: 10 – Assenti : 1 (Argenziano A.)

***Il Cons. Raffaele Porfidia (1980) entra alle ore 20:31 durante la relazione introduttiva dell'ass. Piscitelli.**

Esaurite le interrogazioni, a questo punto si passa all'esame della proposta di deliberazione iscritta al punto 1 dell'odg.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria avente ad oggetto **"Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale- IUC"** allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti, dott. Carbone Vincenzo, prot. n.5918 del 03.09.2014

Uditi i seguenti interventi:

Relaziona l'ass. Piscitelli V. che legge il testo della proposta di deliberazione, riassumendo la disciplina normativa istitutiva dell'Imposta Unica Comunale. composta di IMU, TARI e TASI. L'assessore al ramo aggiunge che anche se il comune di Recale non ha approvato il bilancio di previsione relativo all'anno 2014, trattandosi di ente dissestato, l'adozione del Regolamento deve comunque avvenire nel termine fissato dalla legge per tutti gli enti locali al 30 settembre, Nel merito del Regolamento aggiunge che esso contiene la disciplina sostanziale e quella procedimentale del tributo, disciplina nel cui rispetto l'ente poi dovrà adottare la sua politica fiscale, che per il Comune di Recale è obbligata, trattandosi di comune in dissesto finanziario.

Chiede la parola il consigliere Porfidia R. (1967) che preliminarmente afferma di non aver potuto approfondire l'esame del Regolamento ma rileva tuttavia che ci sono delle anomalie, tra cui la evidente somiglianza della parte del Regolamento in materia di TARI a quello vigente in materia di TARES; a questo riguardo evidenzia che non vi è alcun riferimento al problema della vigenza dei regolamenti e dei rapporti con il Regolamento precedente con conseguenti profili di illegittimità; annuncia inoltre che il gruppo di opposizione ha preparato degli emendamenti contenuti nel documento di cui dà lettura e di cui chiede l'integrale trascrizione e l'allegazione al verbale e che viene acquisito come allegato sub 3) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. L'intervento del Consigliere Porfidia R. (1967), di cui all'allegato predetto, a firma dello stesso nonché dei consiglieri Russo Ciro e Massi Roberto, contenuto nel documento dallo stesso trasmesso al Segretario Comunale in formato elettronico, viene di seguito integralmente trascritto e costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

*"I sottoscritti Consiglieri Comunali di opposizione in riferimento all'argomento relativo alla "**Approvazione Regolamento PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE** ", posto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 09 SETTEMBRE 2014, rappresentano quanto segue:*

*La nuova imposta introdotta nella **Legge di Stabilità 2014** ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla **casa** (IMU) e alla produzione di **rifiuti** (ex Tia e Tarsu e **TARES**): in primis battezzata TRISE, nel maxi-emendamento del Governo approvato in Senato ha assunto la denominazione di **IUC** (Imposta Unica Comunale).*

*L'imposta è composta da più parti: l'imposta **IMU** sul possesso di immobili (escluse le prime abitazioni), la tariffa **TARI** sulla produzione di rifiuti e quella **TASI**, che copre i servizi comunali indivisibili (illuminazione ecc..) con una quota anche a carico dei locatari. La IUC è dunque una **Service Tax** composita, che si paga sia rispetto al possesso di un immobile sia alla sua locazione, applicabile tanto ai proprietari quanto agli inquilini.*

Innanzitutto è necessario evidenziare la discutibile tempistica di convocazione del Consiglio comunale per l'approvazione del regolamento IUC e cioè il giorno prima del termine di scadenza previsto dalle vigenti diposizioni.

È disarmante la colpevole impreparazione della maggioranza consiliare.

In considerazione che i tributi previsti dalla IUC,** in questo momento di crisi economica, sono un vero tormentone per cittadini proprio perché con questo prelievo fiscale si **mette le mani nelle tasche dei cittadini colpendo un bene che nella quasi totalità dei casi è il frutto dei risparmi e dei sacrifici di una vita lavorativa e che, per tale motivo, viene percepita come ingiusta.

Preso atto che questa tassa è un obbligo di legge e deve essere applicata dall'Ente.

Come opposizione riteniamo utile avanzare varie proposte costruttive** - subordinate alla questione IUC - **che abbiano come scopo l'aiuto a chi, con tanti sacrifici, ha costruito un'abitazione per se stesso e per i propri parenti diretti e per le famiglie in difficoltà economica.

In altri termini, se con la IUC si mettono le mani nelle tasche dei cittadini, con la realizzazione delle nostre proposte si aiutano sia le famiglie di Recale che versano in gravi condizioni di disagio economico sia i cittadini che con il proprio sforzo sono riusciti a costruirsi un' abitazione.

Le proposte del Gruppo consiliare Città Continua Ancora, elaborate, consistono:

Prima Proposta

Variazione Art.7 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria)

Sostituire il termine "Giunta" con il termine "Consiglio Comunale"

Seconda Proposta

Variazione Art.9 - Abitazione principale (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria)

Sopprimere il comma 3 perché la detrazione è già prevista nel comma 2 dello stesso art. 9.

"La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria"

Terza Proposta

Variazione Art.11 - Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria)

Inserire oltre a quelle già previste le seguenti fattispecie:

- *unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito;*
- *unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 a condizione che i soggetti passivi hanno lasciato sfitto l'immobile sito nel comune di Recale e per motivi di lavoro si sono dovuti trasferire in un'altra città in cui hanno stipulato un contratto di fitto per un immobile ad uso abitativo.*

Quarta Proposta

Variazione Art.20 - Termini di versamento (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria)

Modificare il comma 2 con il seguente:

"L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in quattro rate di pari importo, nei termini previsti per legge."

Modificare il comma 3 con il seguente:

"Il versamento della prima, seconda e terza rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno

precedente. Il versamento della quarta rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulle rate versate precedentemente, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle finanze per ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine fissato dalla legge, si applicano gli adottati per l'anno precedente."

Quinta Proposta

Variazione Art.5 - Aliquote della TASI (Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili)

Inserire oltre a quelle già previste le seguenti fattispecie:

- *unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito;*
- *unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 a condizione che i soggetti passivi hanno lasciato sfitto l'immobile sito nel comune di Recale e per motivi di lavoro si sono dovuti trasferire in un'altra città in cui hanno stipulato un contratto di fitto per un immobile ad uso abitativo.*

Sesta Proposta

Variazione Art.13 - Riscossione della TASI (Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili)

Modificare il comma 3 con il seguente:

"Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo consentendo, di norma, almeno quattro rate a scadenze trimestrale ed in modo anche differenziato con differimento alla IMU ed alla Tari. È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il termine previsto per la quarta rata del tributo."

e il comma 4 con il seguente:

"In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima,seconda e terza rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della quarta rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulle rate precedentemente versate, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle finanze entro il termine stabilito dalla legge. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Settima Proposta

Variazione Art.11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti)

Modificare la tabella riepilogativa indicata al comma 3 con la seguente:

ATTIVITA'	
Tipografie-stamperie-vetrerie	*40%*
Falegnamerie	*55%*
Autocarrozzerie	*60 %*
Autofficine per riparazione veicoli	*60 %*
Gommisti	*60 %*
Autofficine di elettrauto	*60%*
Distributori di carburanti	*35%*
Lavanderie e tintorie	*35%*
Verniciatura – galvanotecnici -fonderie	*50%*
Officine di carpenteria metallica	*45%*
Ambulatori medici e dentistici (*non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/78*)	*20%*

Ottava Proposta

Variazione Art.35 – Riscossione (Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti)

Modificare il comma 3 con il seguente:

"Il versamento è effettuato in numero di quattro rate, con scadenza nei mesi di febbraio,aprile,luglio e settembre; per l'anno 2014 il versamento è effettuato in numero quattro rate nei mesi di agosto, ottobre, novembre e dicembre."

e il comma 5 con il seguente:

"E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno e, per l'anno 2014 entro 16 ottobre."

I Consiglieri di Opposizione

Dott. Roberto Massi

Dott. Raffaele Porfidia

Arch. Ciro Russo"

Concluso l'intervento del Cons. Porfidia (1967), il Presidente del Consiglio comunica, con l'accordo di tutti, che si procederà a singole votazione in relazione a ciascuna proposta di emendamento.

Si passa alla votazione della **prima proposta** di emendamento relativa alla variazione dell'art.7 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria), attraverso la sostituzione del termine "Giunta" con il termine "Consiglio Comunale".

Dichiarazione di voto: il Consigliere Porfidia (1967), premettendo che l'atteggiamento dell'attuale minoranza è diverso da quello tenuto dai componenti della maggioranza quando si trovavano all'opposizione, preannuncia che il gruppo di opposizione deluciderà la maggioranza delle motivazioni di ogni singola proposta di emendamento, invitando tutti i consiglieri a votare a favore delle proposte stesse. In relazione al primo emendamento ribadisce che si tratta di materia di competenza del Consiglio e non della Giunta Comunale e quindi preannuncia il voto favorevole del gruppo di opposizione e invita tutti i Consiglieri a votare a favore dello stesso.

Dichiarazione di voto: l'ass. al ramo Piscitelli V., dopo aver affermato che si tratta di materia di competenza della Giunta e non del Consiglio che è organo di indirizzo e non di gestione, dichiara il voto contrario in quanto la proposta non è accoglibile.

A questo punto, esauriti gli interventi, si pone in votazione la prima proposta di emendamento di cui all'intervento del gruppo di opposizione.

Consiglieri presenti al momento della votazione: 10- Assenti: 1 (Cons. Argenziano A.)

Risultati della votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Favorevoli: 3

Contrari : 7 (Vestini P., Orballo T., Rossi C., Porfidia R. (80), Piscitelli V., Squeglia F., Ferraro L.)

Astenuti:0

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di non approvare la proposta di emendamento presentata dal gruppo di minoranza relativa alla variazione dell'art.7 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria), attraverso la sostituzione del termine "Giunta" con il termine "Consiglio Comunale".

Si passa alla votazione della **seconda proposta** di emendamento relativa alla variazione dell'art.9 - Abitazione principale (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria), attraverso la soppressione del comma 3 perché la detrazione è già prevista nel comma 2 dello stesso art. 9,

Dichiarazione di voto: il Consigliere Porfidia (1967), chiarisce che le motivazioni della proposta sono state chiarite nell'intervento e quindi preannuncia il voto favorevole del gruppo di opposizione invitando tutti i Consiglieri a votare a favore dello stesso.

Dichiarazione di voto: l'ass. al ramo Piscitelli V., dopo aver affermato che si tratta di proposta irrilevante, dichiara il voto contrario in quanto la proposta non è accoglibile.

A questo punto, esauriti gli interventi, si pone in votazione la seconda proposta di emendamento di cui all'intervento del gruppo di opposizione.

Consiglieri presenti al momento della votazione: 10- Assenti: 1 (Cons. Argenziano A.)

Risultati della votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Favorevoli: 3

Contrari : 7 (Vestini P., Orballo T., Rossi C., Porfidia R. (80), Piscitelli V., Squeglia F., Ferraro L.)

Astenuti:0

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di non approvare la seconda proposta di emendamento presentata dal gruppo di minoranza relativa alla relativa alla variazione dell'art.9 - Abitazione principale (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria), attraverso la soppressione del comma 3 perché la detrazione è già prevista nel comma 2 dello stesso art. 9.

Si passa alla votazione della **terza proposta** di emendamento relativa alla variazione dell'art.11 - Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria), attraverso l'inserimento oltre a quelle già previste delle seguenti fattispecie:

- unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito;
- unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 a condizione che i soggetti passivi hanno lasciato sfitto l'immobile sito nel comune di Recale e per motivi di lavoro si sono dovuti trasferire in un'altra città in cui hanno stipulato un contratto di fitto per un immobile ad uso abitativo.

Dichiarazione di voto: il Consigliere Porfidia (1967), chiarisce che le motivazioni della proposta sono evidenti e sono a favore dei cittadini recalesi che fanno enormi sacrifici e che si trovano nelle due situazioni relative alle fattispecie di cui si chiede l'equiparazione all'abitazione principale e quindi preannuncia il voto favorevole del gruppo di opposizione invitando tutti i Consiglieri a votare a favore dello stesso. Commenta negativamente l'affermazione del ViceSindaco circa la motivazione che si tratta di persone che comunque non pagano un affitto, e afferma che l'operato della maggioranza può definirsi fallimentare e che quindi ancor di più è doveroso l'equiparazione proposta.

Dichiarazione di voto: l'ass. al ramo Piscitelli V. dichiara il voto contrario alla proposta.

A questo punto si pone in votazione la terza proposta di emendamento di cui all'intervento del gruppo di opposizione.

Consiglieri presenti al momento della votazione: 10- Assenti: 1 (Cons. Argenziano A.)

Risultati della votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Favorevoli: 3

Contrari : 7 (Vestini P., Orballo T., Rossi C., Porfidia R. (80), Piscitelli V., Squeglia F., Ferraro L.)

Astenuti:0

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di non approvare la proposta di emendamento presentata dal gruppo di minoranza relativa alla variazione dell'art.11 - Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria), attraverso l'inserimento oltre a quelle già previste delle seguenti fattispecie:

- unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito;
- unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 a condizione che i soggetti passivi hanno lasciato sfitto l'immobile sito nel comune di Recale e per motivi di lavoro si sono dovuti trasferire in un'altra città in cui hanno stipulato un contratto di fitto per un immobile ad uso abitativo.

Si passa alla votazione della **quarta proposta** di emendamento relativa alla variazione dell'art.20 - Termini di versamento (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria), attraverso la modifica del comma 2 con il seguente:"*L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in quattro rate di pari importo, nei termini previsti per legge.*"e del comma 3 con il seguente:"*Il versamento della prima, seconda e terza rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della quarta rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulle rate versate precedentemente, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle finanze per ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine fissato dalla legge, si applicano gli adottati per l'anno precedente.*"

Dichiarazione di voto: il Consigliere Porfidia (1967), chiarisce che le motivazioni della proposta sono state esplicitate nell'intervento; evidenzia che si tratta di un beneficio per i cittadini in considerazione dell'attuale crisi economica e quindi preannuncia il voto favorevole del gruppo di opposizione invitando tutti i Consiglieri a votare a favore dello stesso.

Dichiarazione di voto: l'ass. al ramo Piscitelli V., dopo aver affermato che si tratta di proposta irrilevante perché il Regolamento non esclude tale possibilità che potrà comunque essere disposta volta per volta internamente, dichiara il voto contrario della maggioranza.

A questo punto si pone in votazione la quarta proposta di emendamento di cui all'intervento del gruppo di opposizione.

Consiglieri presenti al momento della votazione: 10- Assenti: 1 (Cons. Argenziano A.)

Risultati della votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Favorevoli: 3

Contrari : 7 (Vestini P., Orballo T., Rossi C., Porfidia R. (80), Piscitelli V., Squeglia F., Ferraro L.)

Astenuti:0

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di non approvare la quarta proposta di emendamento presentata dal gruppo di minoranza relativa variazione dell'art.20 - Termini di versamento (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria), attraverso la modifica del comma 2 con il seguente: *"L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in quattro rate di pari importo, nei termini previsti per legge."* e del comma 3 con il seguente: *"Il versamento della prima, seconda e terza rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della quarta rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulle rate versate precedentemente, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle finanze per ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine fissato dalla legge, si applicano gli adottati per l'anno precedente."*

Si passa alla votazione della **quinta proposta** di emendamento relativa alla variazione dell'art.5 – Aliquote della TASI (Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili), attraverso l'nserimento, oltre a quelle già previste le seguenti fattispecie:

- unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito;
- unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 a condizione che i soggetti passivi hanno lasciato sfitto l'immobile sito nel comune di Recale e per motivi di lavoro si sono dovuti trasferire in un'altra città in cui hanno stipulato un contratto di fitto per un immobile ad uso abitativo.

Dichiarazione di voto: il Consigliere Porfidia (1967), chiarisce che le motivazioni della proposta sono le stesse della proposta di modifica dell'art.11 regolamento IMU; evidenzia che l'equiparazione proposta è finalizzata ad agevolare i cittadini che si trovano nelle fattispecie proposte, tra l'altro previste dalla legge nazionale e per le quali non si comprende la necessità del

pagamento. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo di opposizione invitando tutti i Consiglieri a votare a favore dello stesso.

Dichiarazione di voto: l'ass. al ramo Piscitelli V., precisa che le proposte della minoranza potrebbero astrattamente essere prese in considerazione ma trattandosi di comune in dissesto finanziario occorre valutarne la fattibilità economica; continua affermando che l'ente ha difficoltà a far quadrare i conti per coprire le spese fino alla fine dell'anno e che è facile fare come è stato fatto in passato, ossia prevedere delle entrate che non si realizzeranno mai e ricorda il caso dell'entrata IMU per aree fabbricabili per € 800.000,00 previste nei bilanci passati e mai realizzate; dichiara quindi il voto contrario della maggioranza.

A questo punto si pone in votazione la quinta proposta di emendamento di cui all'intervento del gruppo di opposizione.

Consiglieri presenti al momento della votazione: 10- Assenti: 1 (Cons. Argenziano A.)

Risultati della votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Favorevoli: 3

Contrari : 7 (Vestini P., Orballo T., Rossi C., Porfidia R. (80), Piscitelli V., Squeglia F., Ferraro L.)

Astenuti:0

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di non approvare la quinta proposta di emendamento presentata dal gruppo di minoranza relativa variazione dell'art.5 – Aliquote della TASI (Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili), attraverso l'nserimento, oltre a quelle già previste le seguenti fattispecie:

- unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito;
- unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 a condizione che i soggetti passivi hanno lasciato sfitto l'immobile sito nel comune di Recale e per motivi di lavoro si sono dovuti trasferire in un'altra città in cui hanno stipulato un contratto di fitto per un immobile ad uso abitativo.

Si passa alla votazione della **sesta proposta** di emendamento relativa alla variazione dell'art.13 – Riscossione della TASI (Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili), attraverso la modifica del comma 3 con il seguente:

"Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo consentendo, di norma, almeno quattro rate a scadenze trimestrale ed in modo anche differenziato con differimento alla IMU ed alla Tari. È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il termine previsto per la quarta rata del tributo." e del comma 4 con il seguente:

"In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima,seconda e terza rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della quarta rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulle rate precedentemente versate, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle finanze entro il termine stabilito dalla legge. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Dichiarazione di voto: il Consigliere Porfidia (1967), chiarisce che le motivazioni della proposta sono di agevolare i cittadini attraverso il pagamento in quattro rate; evidenzia l'effetto positivo che tale proposta potrebbe avere per l'ente in quanto piccoli versamenti potrebbero incentivare le persone a pagare nonostante le difficoltà economiche. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo di opposizione invitando tutti i Consiglieri a votare a favore dello stesso.

Dichiarazione di voto: l'ass. al ramo Piscitelli V., riportandosi alle motivazioni di cui alla precedente dichiarazione di voto dichiara il voto contrario della maggioranza.

A questo punto si pone in votazione la seta proposta di emendamento di cui all'intervento del gruppo di opposizione.

Consiglieri presenti al momento della votazione: 10- Assenti: 1 (Cons. Argenziano A.)

Risultati della votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Favorevoli: 3

Contrari : 7 (Vestini P., Orballo T., Rossi C., Porfidia R. (80), Piscitelli V., Squeglia F., Ferraro L.)

Astenuti:0

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di non approvare la sesta proposta di emendamento presentata dal gruppo di minoranza relativa alla variazione dell'art.13 – Riscossione della TASI (Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili), attraverso la modifica del comma 3 con il seguente: *"Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo consentendo, di norma, almeno quattro rate a scadenze trimestrale ed in modo anche differenziato con differimento alla IMU ed alla Tari. È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il termine previsto per la quarta rata del tributo."* e del comma 4 con il seguente: *"In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima,seconda e terza rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della quarta rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulle rate precedentemente versate, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle finanze entro il termine stabilito dalla legge. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*

Si passa alla votazione della **settima proposta** di emendamento relativa alla variazione dell'art.11 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti) attraverso la modifica della tabella riepilogativa indicata al comma 3 con la seguente:

ATTIVITA'	
Tipografie-stamperie-vetrerie	*40%*
Falegnamerie	*55%*
Autocarrozzerie	*60 %*
Autofficine per riparazione veicoli	*60 %*
Gommisti	*60 %*
Autofficine di elettrauto	*60%*
Distributori di carburanti	*35%*
Lavanderie e tintorie	*35%*
Verniciatura – galvanotecnici -fonderie	*50%*
Officine di carpenteria metallica	*45%*
Ambulatori medici e dentistici *(non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/78)*	*20%*

Dichiarazione di voto: il Consigliere Porfidia (1967), ribadisce che non si comprendono le motivazioni della differenziazione tra le varie categorie e quindi propone di votare a favore delle modifiche proposte che mirano ad equiparare alcune delle fattispecie previste. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo di opposizione invitando tutti i Consiglieri a votare a favore dello stesso.
Dichiarazione di voto: l'ass. al ramo Piscitelli V., riportandosi alle motivazioni di cui alla precedente dichiarazione di voto dichiara il voto contrario della maggioranza, chiedendo di lasciare inalterate le percentuali.
A questo punto si pone in votazione la settima proposta di emendamento di cui all'intervento del gruppo di opposizione.
Consiglieri presenti al momento della votazione: 10- Assenti: 1 (Cons. Argenziano A.)
Risultati della votazione espressa in modo palese per alzata di mano:
Favorevoli: 3
Contrari : 7 (Vestini P., Orballo T., Rossi C., Porfidia R. (80), Piscitelli V., Squeglia F., Ferraro L.)
Astenuti:0

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di non approvare la settima proposta di emendamento presentata dal gruppo di minoranza relativa alla variazione dell'art.11 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

(Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti) attraverso la modifica della tabella riepilogativa indicata al comma 3 con la seguente:

ATTIVITA'	
Tipografie-stamperie-vetrerie	*40%*
Falegnamerie	*55%*
Autocarrozzerie	*60 %*
Autofficine per riparazione veicoli	*60 %*
Gommisti	*60 %*
Autofficine di elettrauto	*60%*
Distributori di carburanti	*35%*
Lavanderie e tintorie	*35%*
Verniciatura – galvanotecnici -fonderie	*50%*
Officine di carpenteria metallica	*45%*
Ambulatori medici e dentistici *(non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/78)*	*20%*

Si passa alla votazione della **ottava proposta** di emendamento relativa alla variazione dell'art.35 – Riscossione (Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti), attraverso la modifica del comma 3 con il seguente:

"Il versamento è effettuato in numero di quattro rate, con scadenza nei mesi di febbraio,aprile,luglio e settembre; per l'anno 2014 il versamento è effettuato in numero quattro rate nei mesi di agosto, ottobre, novembre e dicembre."

e del comma 5 con il seguente:

"E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno e, per l'anno 2014 entro 16 ottobre."

Dichiarazione di voto: il Consigliere Porfidia (1967), chiarisce che le motivazioni della proposta sono le stesse della proposta di modifica di cui al sesto emendamento; preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo di opposizione invitando tutti i Consiglieri a votare a favore dello stesso.

Dichiarazione di voto: l'ass. al ramo Piscitelli V., riportandosi alle motivazioni di cui alla precedente dichiarazione di voto dichiara il voto contrario della maggioranza.

A questo punto si pone in votazione l'ottava proposta di emendamento di cui all'intervento del gruppo di opposizione.

Consiglieri presenti al momento della votazione: 10- Assenti: 1 (Cons. Argenziano A.)

Risultati della votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Favorevoli: 3

Contrari : 7 (Vestini P., Orballo T., Rossi C., Porfidia R. (80), Piscitelli V., Squeglia F., Ferraro L.)

Astenuti:0

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di non approvare l'ottava proposta di emendamento presentata dal gruppo di minoranza relativa alla variazione dell'art.35 – Riscossione (Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti), attraverso la modifica del comma 3 con il seguente:

"Il versamento è effettuato in numero di quattro rate, con scadenza nei mesi di febbraio,aprile,luglio e settembre; per l'anno 2014 il versamento è effettuato in numero quattro rate nei mesi di agosto, ottobre, novembre e dicembre."

e del comma 5 con il seguente:

"E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno e, per l'anno 2014 entro 16 ottobre."

A questo punto, esaurita la votazione degli emendamenti proposti dalla minoranza, si passa alla votazione della proposta di deliberazione nel testo posto all'ordine del giorno ed avente ad oggetto *"Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale- IUC"*

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione nel testo sottoposto all'esame del Consiglio Comunale.

Dichiarazione di voto: il Cons. Massi R. preannuncia che la minoranza voterà contro la proposta di approvazione del Regolamento perché la maggioranza non ha voluto tener conto delle proposte migliorative per la cittadinanza del gruppo di opposizione, non tenendo in considerazione lo stato di difficoltà economia in cui versano i cittadini.

Dichiarazione di voto: l'ass. Piscitelli propone di votare a favore della proposta all'od.g., dichiarando che comunque molte delle proposte di modifica potranno essere prese in considerazione per l'anno 2015.

A questo punto, concluse le dichiarazioni di voto si passa alla votazione della proposta di deliberazione di cui al punto 1 dell'o.d.g.., agli atti del Consiglio Comunale, avente ad oggetto **"Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale- IUC"**

Consiglieri presenti: 10 – Assenti : 1 (Argenziano A)

Risultati della votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Favorevoli: 7

Contrari: 3 (Massi R.- Pofidia R. (1967)- Russo C.)

Astenuti: 0

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria avente ad oggetto *"Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale- IUC"* allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

A questo punto, stante l'urgenza di provvedere, viene messa a votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell'art. 134, ult. comma del D. Lgs. 267/2000.

Risultati della votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 10 – Assenti : 1 (Argenziano A)

Risultati della votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Favorevoli: 7

Contrari: 3 (Massi R.- Pofidia R. (1967)- Russo C.)

Astenuti: 0

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ult. Comma, del D.Lgs. 267/2000.

Comune di RECALE
Provincia di Caserta
Area Economico Finanziaria
Ufficio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC- .

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.* ***I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;***

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di*

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'IMU e della TARES semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità;

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per l'anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l'azzeramento delle relative aliquote, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare comunque l'Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, ai sensi dell'art. 54, comma 1*bis* D.Lgs. 446/1997;

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l'imposta unica comunale (IUC), per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

RITENUTO che l'approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione dell'organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l'identificativo dell'imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere del Revisore dei Conti, acquisito al protocollo in data 03/09/2014 al n. 5918;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*" e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES/TARSU approvati per l'anno 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

3. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

di rendere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Dr. Nicola Lombardi

-PER QUANTO CONCERNE LA **REGOLARITA' TECNICA** SI ESPRIME PARERE: Favorevole

data: 03/04 / 2014

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Dr. Nicola Lombardi

-PER QUANTO CONCERNE LA **REGOLARITA' CONTABILE**, TENUTO ALTRESI' CONTO DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA CONSEGUENTE SI ESPRIME PARERE: Favorevole

IMPUTAZIONE capitolo _____
data 03/04/2014

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Dr. Nicola Lombardi

1209 - 5418 del 03/09/2014

Comune di Recale
Provincia di Caserta

Parere sul regolamento IUC

Il revisore dei conti dott. Vincenzo Carbone, ai sensi dell'art. 234 Dlgs 267/2000 e smi

- Vista la richiesta del 03/09/2014 pervenuta dal responsabile dei servizi finanziari dell'Ente con la quale è stato richiesto esprimere parere ai sensi dell'art. 239 primo comma lettere b TUEL ;

- Ottenute le copie valutative del regolamento IUC, con sezionali relativi a IMU, TASI e TARI, e lo schema base di proposta di delibera;

- Tenendo conto dell'esigenza di approvazione del bilancio di previsione 2014 e dei relativi allegati previsti dal TUEL;

- Rilevato il contenuto dello Statuto e del Regolamento di contabilità dell'Ente;

- Viste le norme istitutive dei Tributi locali e riferite alle summenzionate imposte,

premesso che

- l'art. 1 comma 639 della legge 147/2013 e smi, tra cui la legge 68/2014, ha istituito l' Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell' Imposta Municipale Unica (IMU, di natura patrimoniale dovuta dai pieni proprietari e dai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili), di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI, a carico sia dei pieni proprietari e titolari di diritti reali di godimento sugli immobili che dell'utilizzatore dell'immobile), e nella tassa sui rifiuti (TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore degli immobili);

- l'art. 1 comma 682 della legge 147/2013 e smi stabilisce che il Comune determina con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 50 Dlgs 446/1997 la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

  a) per quanto riguarda la TARI
  - i criteri di determinazione delle tariffe;

Dott. VINCENZO CARBONE
Commercialista
Revisore legale
Consulente del lavoro

Via Parrocchia 2 Parco Carfora
81027 San Felice a Cancello
Caserta – Italy

Tel/fax: 0823 752988
Fax: 06 233 213 244
e-mail: vcarbone@syswell.it

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI
- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- l'art. 13 Dl 201/2011 convertito in legge 214/2011 e smi ha istituito l'IMU;

- il MEF con decreto del 26/06/2014 in vigore dal 04/07/2014 ha approvato il modello di dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali ed altri elencati con le relative istruzioni

ponendo in evidenza che

gli obblighi di legge rispetto ai commi 640, dal 652 al 660 e smi e i limiti tariffari imposti dai commi 676 e 677 dell'art. 1 della legge 147/2013 possono interagire con aspetti mutevoli ai fini della esatta considerazione dei futuri piano previsionali;

ritenendo di sottolineare che

- il funzionario responsabile a norma del commi 692, 693, 694 della legge 147/2013 riceve pieni poteri, anche organizzativi, di rappresentanza ed in particolare di verifica;

- nella proposta di regolamento viene fatto esplicito riferimento al comma 639 della legge 147/2013 per TASI e TARI ed alla legge 214/2011 per l'IMU

considerato che

- il comune di Recale nella redazione della bozza di regolamento IUC ha tenuto conto complessivamente delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 e smi;

Dott. VINCENZO CARBONE
Commercialista
Revisore legale
Consulente del lavoro

Via Parrocchia 2 Parco Carfora
81027 San Felice a Cancello
Caserta – Italy

Tel/fax: 0823 752988
Fax: 06 233 213 244
e-mail: vcarbone@syswell.it

- l' impianto regolamentare è nella sostanza aderente alle fonti normative;

- il decreto MEF del 26/06/2014 che integra i commi 684, 685, 687 della succitata norma è comunque adattabile alla struttura regolamentare;

- il comma 683 dell'art. 1 della legge 147/2013 prevede la necessità di approvare i parametri applicativi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

- il contenuto della bozza di delibera individua le fonti normative dei regolamenti succitati;

a seguito di lettura della corposa documentazione redatta per il regolamento IUC e della relativa, citata, normativa di riferimento, esprime

parere favorevole all'approvazione del regolamento in argomento nel testo proposto.

Arienzo, 03/09/2014

Dott. Vincenzo Carbone

Dott. VINCENZO CARBONE
Commercialista
Revisore legale
Consulente del lavoro

Via Parrocchia 2 Parco Carfora
81027 San Felice a Cancello
Caserta – Italy

Tel/fax: 0823 752988
Fax: 06 233 213 244
e-mail: vcarbone@syswell.it

COMUNE DI RECALE

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "I.U.C."

(approvato con Deliberazione Consiliare n. _____ del _____/_____/2014)

PREMESSA

Imposta Unica Comunale (IUC)

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, **si compone**:

1. **dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

2. di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobili

3. **della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Indice delle sezioni:

sezione 1 – Imposta Unica Comunale (**IUC**)

sezione 2 – Regolamento Imposta Municipale Propria (**IMU**)

sezione 3 – Regolamento sui Servizi Indivisibili (**TASI**)

sezione4 – Regolamento Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei Rifiuti (**TARI**)

SEZIONE 1 – IMPOSTA UNICA COMUNALE

Sommario

Art. 1. – Oggetto del Regolamento 3

Art. 2. – Funzionario responsabile del tributo 3

Art. 3. – Riscossione 4

Art. 4. – Dichiarazione 4

Art. 5. – Versamenti 4

Art. 6. – Ravvedimento 4

Art. 7. – Accertamento 5

Art. 8. – Rimborsi 5

Art. 9. – Calcolo degli interessi 6

Art. 10. – Deroga affidamento per l'anno 2014 della TARI 6

Art. 11. – Abrogazioni e norme di rinvio 6

Art. 12. – Entrata in vigore 6

Art. 1. – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'Art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2. – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, provvede ad individuare un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Nel caso in cui l'Ente, per tutte o parte delle componenti della IUC, e/o per tutte o parte delle relative fasi ed attività gestionali, ne abbia affidato o ne affidi la gestione ad un soggetto terzo abilitato ai sensi di legge, questi opererà con tutti i poteri e la autonomia gestionale necessari all'esercizio delle funzioni trasferite e/o delle competenze delegate, e il Responsabile della gestione, con tutti i poteri di regola riconosciuti al Funzionario responsabile, dovrà essere identificato nel legale rappresentante dell'affidatario.

4. Nella circostanza disciplinata dal precedente comma il Funzionario Responsabile del tributo designato dal Comune oltre ad esercitare i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle componenti e/o alle fasi di gestione dell'entrata non esternalizzate, svolge le azioni di coordinamento e supervisione delle attività e dei compiti affidati al soggetto gestore esterno.

Art. 3. – Riscossione

La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

Art. 4. – Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente;

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 5. – Versamenti

Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

Art. 6. – Ravvedimento

1. Ai sensi dell'Art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:

a) la riduzione prevista all'Art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;

b) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

Art. 7. – Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

8. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente Art. 6.A del presente regolamento.

9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 8. – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

3. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Art. 9. – Calcolo degli interessi

La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 10. – Deroga affidamento per l'anno 2014 della TARI

I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, affidare fino alla scadenza del contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tari, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei tributi o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214.

Art. 11. – Abrogazioni e norme di rinvio

1. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 12. – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

SEZIONE 2 – REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Sommario

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI 8

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 8

Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta 8

Art. 3 – Presupposto dell'imposta 8

Art. 4 – Soggetto attivo 9

Art. 5 – Soggetti passivi 10

Art. 6 – Base imponibile 10

Art. 7 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili 12

Titolo II – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI 12

Art. 8 – Esenzioni 12

Art. 9 – Abitazione principale 13

Art. 10 – Pertinenze dell'abitazione principale 13

Art. 11 – Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali (eventuale) 14

Art. 12 – Immobili merce 14

Art. 13 – Immobili di edilizia residenziale pubblica 14

Art. 14 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili 15

Art. 15 – Fabbricati di interesse storico-artistico 16

Art. 16 – Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione 16

Art. 17 – Aliquota ridotta 16

Art. 18 – Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola 17

Titolo III – DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI 17

Art. 19 – Dichiarazione 17

Art. 20 – Termini di versamento 18

Art. 21 – Modalità di versamento 19

Art. 22 – Funzionario responsabile 19

Art. 23 – Accertamento 19

Art. 24 – Attività di controllo e rimborsi 20

Art. 25 – Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive 20

Art. 26 – Mancato accatastamento degli immobili 20

Art. 27 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune 21

Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI 21

Art. 28 – Normativa di rinvio 21
Art. 29 – Norme abrogate 21
Art. 30 – Efficacia del Regolamento 21

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Recale (CE), quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.

2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:

- dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013;

- dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;

- dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;

- da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, la L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, nonché la restante legislazione nazionale e regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine statale previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Art. 3 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.

3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (inclusi gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. 21 maggio 2013 n. 54) come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A8, o A/9 che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

6. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.

7. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 4 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.

5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;

- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

Art. 6 – Base imponibile

1. Fabbricati iscritti in Catasto

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese. Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc.fa ai sensi del D.M. 701/1994

decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura doc.fa, di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.

Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione comunale di stabilire anche una superficie massima del terreno quantificabile come pertinenziale.

Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponibile per l'intera capacità edificatoria espressa.

Ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo.

La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta

edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. 212/2000.

Art. 7 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, come stabilito dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Ufficio del territorio.

2. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

3. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

Titolo II – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 8 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;

- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9;

- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 201-2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti (IAP) nella previdenza agricola;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo, 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, strumentali allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero destinate, classificate catastalmente come tali da parte dell'Agenzia del Territorio;

2. Ai sensi dell'art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.

3. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T.

4. Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.

5. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Art. 9 – Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

3. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.

Art. 10 – Pertinenze dell'abitazione principale

1. L'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

3. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.

4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.

5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

Art. 11 – Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali.

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 12 – Immobili merce

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 13 – Immobili di edilizia residenziale pubblica

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione

dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione principale, nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal Comune.

Art. 14 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50% di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.

3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

4.Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

- mancanza delle scale di accesso.

5.Costituisce allo stesso modo indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario.

6.Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

7.La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

8. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

9.Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 15 – Fabbricati di interesse storico-artistico

1.La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.

2.Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

Art. 16 – Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione

1.In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come integrato dalle vigenti normative regionali in materia di governo del territorio, su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I. ovvero ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

2.In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti all'ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.

3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 17 – Aliquota ridotta

1. Con apposita delibera dell'organo competente può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:

- per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 D.P.R. 917/1986 (TUIR);

- per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), che non potrà tuttavia incidere – in caso di immobili di Cat. D – sulla quota di imposta di competenza erariale, pari al 7,6 per mille;

- per gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, ovvero in uso gratuito a terzi.

2. In relazione a tale ultima categoria di immobili, nella deliberazione di definizione delle aliquote potranno essere previste aliquote differenziate a seconda del tipo di contratto di locazione stipulato, proporzionalmente più favorevoli ai contribuenti a fronte della rinuncia da parte del locatore soggetto passivo d'imposta a percepire canoni di locazione più elevati.

3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura fissata per legge. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 18 – Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola

1. Ai fini dell'IMU, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42bis L. 222/2007.

2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicultura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conduttore dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.

Titolo III – DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 19 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 9, comma 6, D.Lgs. 23/2011.

2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.

7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.

8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell'imposta municipale propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell'approvazione dell'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini ICI, in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall'allora vigente regolamento, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.

10. Allo stesso modo, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.

11. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta municipale propria e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 20 – Termini di versamento

1. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F24, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate.

2. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, che può differenziare anche le modalità di versamento.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine fissato dalla legge, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 21 – Modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;

- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;

- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

4. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

5. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

6. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 22 – Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 23 – Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.

5. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

7. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 24 – Attività di controllo e rimborsi

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con deliberazione di Giunta, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.

2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

3. Le somme da restituire al contribuente richieste con l'istanza di rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 25 – Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive

Nell'ipotesi di cui all'art. 74 L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'imposta municipale propria versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal Regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi e nei limiti della quota di imposta versata a favore del Comune, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale.

Art. 26 – Mancato accatastamento degli immobili

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996.

2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta municipale propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principî di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 29 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 30 – Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

SEZIONE 3 – REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Sommario

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI 23

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento 23

Art. 2 – Istituzione della TASI 23

Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI 23

Art. 4 – Base imponibile della TASI 23

Art. 5 – Aliquote della TASI 24

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo 25

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo 25

Art. 8 – Decorrenza della TASI 26

Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune 26

Titolo II – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI 26

Art. 10 – Esenzioni 27

Art. 11 – Esclusioni, riduzioni e agevolazioni 27

Titolo III - DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI 28

Art. 12 – Dichiarazione 28

Art. 13 – Riscossione della TASI 29

Art. 14 – Modalità di versamento 30

Art. 15 – Funzionario responsabile 30

Art. 16 – Accertamento 30

Art. 17 – Attività di controllo e rimborsi 31

Art. 18 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune 31

Art. 19 – Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento 31

Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI 32

Art. 20 – Normativa di rinvio 32

Art. 21 – Efficacia del Regolamento 32

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Recale, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

Art. 2 – Istituzione della TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.

2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini IMU.

2. La TASI non si applica ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nel Comune di Recale, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.

3. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.

4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Art. 4 – Base imponibile della TASI

1.La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale. Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico.

2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 5 – Aliquote della TASI

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data, fissata dallo stato, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui al precedente comma, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille eventualmente incrementabile, per ciascuna tipologia di immobili fino ad un ulteriore massimo dello 0,8 per mille. L'incremento può essere deliberato, con apposita motivata deliberazione consiliare, a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative all'abitazione principale in modo tale che gli effetti sul carico dell'imposta Tasi siano equivalenti a quelli dell'IMU prima casa.

2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:

a) per l'abitazione principale e pertinenze della stessa;

a1) per abitazione principale si considerano le unità immobiliari che per il possessore o il detentore e/o occupante costituiscono abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite ai fini dell'imposta municipale propria. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

b) per i familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale al primo gennaio dell'anno di competenza del tributo.

Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore

3. La detrazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.

4. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

5. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. L'occupante versa la TASI nella misura tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.

3.In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4.In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5.Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 – Decorrenza della TASI

1.La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della TASI sono i seguenti:

a) illuminazione pubblica;

b) anagrafe e stato civile;

c) istruzione primaria e secondaria;

d) cura del verde;

e) gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione);

f) servizi connessi agli organi istituzionali;

g) servizi di polizia locale;

h) servizio di protezione civile;

i) videosorveglianza;

l) amministrazione generale e servizi elettorali;

m) urbanistica, arredo e gestione del territorio.

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

Titolo II – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 10 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;

- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Art. 11 – Esclusioni, riduzioni e agevolazioni

Detrazione per abitazione principale del possessore

1. Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

2. Le detrazioni sono rapportate ad anno e spettano proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione si verifica.

3. Ogni soggetto passivo che intenda usufruire della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dovrà presentare apposita richiesta debitamente documentata direttamente all'Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata TASI. La domanda, una volta presentata, ha effetto anche per le annualità successive, qualora permangono invariate le condizioni per usufruire dell'agevolazione. In caso contrario il contribuente è tenuto a comunicare, entro il medesimo termine di scadenza del pagamento della seconda rata TASI, il venir meno delle condizioni per l'agevolazione.

4. L'ufficio Tributi provvederà al controllo, anche a campione, delle richieste di ulteriore detrazione pervenute e qualora accerti il mancato diritto all'agevolazione emetterà avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato, oltre a sanzioni ed interessi di legge.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;

c) locali ad uso non domestico ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

2. Gli utilizzi stagionali o non continuativi di cui alla lettera c) devono risultare da documentazione ufficiale presentata presso pubblici registri, amministrazioni competenti, ecc.

3. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui alla lettera e) del comma 1, la ruralità del fabbricato deve risultare dai registri catastali.

Titolo III - DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 12 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.

6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.

8.Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

9.In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.

10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 13 – Riscossione della TASI

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante autoliquidazione da parte del contribuente, per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dal possessore, ed a seguito dell'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto, per quanto riguarda la quota dovuta dall'occupante, che viene quantificata nell'ambito del provvedimento di riscossione della TARI.

2. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento alla Tari ed alla Tasi. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4.In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine stabilito dalla legge. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

5.L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

6.Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 14 – Modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;

- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono.

3.In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

4.Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato dagli eredi aventi causa a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 15 – Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'IMU.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 16 – Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.

4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

Art. 17 – Attività di controllo e rimborsi

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con deliberazione di giunta comunale, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.

2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per l'anno successivo, di IMU o, infine, di TARI, per quanto riguarda la quota versata dall'occupante.

Art. 18 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principî di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

Art. 19 – Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro mesi. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a 10.000 euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune.

2. La rateazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, maggiorato di tre punti percentuali.

3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e deve essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- le sanzioni sono applicate per intero.

Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 21 – Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.

SEZIONE 4 – REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Sommario

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI 33

Art. 1. Oggetto del Regolamento 34

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti 34

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti 35

Art. 4. Soggetto attivo 36

Art. 5 Presupposto 36

Art. 6. Soggetti passivi 36

Art. 7 – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani 37

Art. 8. Presupposto per l'applicazione del tributo 37

Art. 9. Locali ed aree non soggetti al tributo 38

Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento 39

Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 39

Art. 12. Superficie degli immobili 40

Titolo II - TARIFFE 41

Art. 13. Costo di gestione 41

Art. 14. Determinazione della tariffa 41

Art. 15. Articolazione della tariffa 41

Art. 16. Periodi di applicazione del tributo 42

Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche 42

Art. 18. Occupanti le utenze domestiche 42

Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche 43

Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche 43

Art. 21. Scuole statali 44

Art. 22. Tributo giornaliero 44

23. Tributo provinciale 44

Titolo III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 44

Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche 45

Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 45

Art. 26. Riduzioni per il recupero 45

Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 45

Art. 28. Ulteriori riduzioni ed esenzioni 45

Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni. 46

Titolo IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 46
Art. 30. Obbligo di dichiarazione 46
Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione 47
Art. 32. Poteri del Comune 48
Art. 33. Accertamento 48
Art. 34. Sanzioni 49
Art. 35. Riscossione 49
Art. 36. Interessi 50
Art. 37. Rimborsi 50
Art. 38. Somme di modesto ammontare 50
Art. 39. Funzionario Responsabile del Tributo 50
Art. 40. Contenzioso 51
Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 51
Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni 51
Art. 42. Clausola di adeguamento 51
Art. 43. Disposizioni transitorie 51
ALLEGATO A -Categorie di utenze non domestiche. 52

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.

3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per e radicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

Art. 5 Presupposto

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

6. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.

Art. 7 – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento, mentre, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto della tassa la sola presenza di arredo anche se parziale.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 8. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

a) ***locali***, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) ***aree scoperte***, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) ***utenze domestiche***, le superfici adibite a civile abitazione;

d) ***utenze non domestiche***, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in

forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4.Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

5. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:

a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.

b)le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

6. la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 9. Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

g) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie;

h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi

competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITÀ	RIDUZIONE DEL
Tipografie – stamperie – vetrerie	30%
Falegnamerie	50%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Gommisti	40%
Autofficine di elettrauto	30%

Distributori di carburante	30%
Lavanderie e tintorie	30%
Verniciatura-galvanotecnici-fonderie	50%
Officine di carpenteria metallica	40%
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	20%

Per eventuali attività non considerate sopra si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 12. Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Titolo II - TARIFFE

Art. 13. Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 14. Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data, stabilita dallo stato, di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota applicata per l'anno precedente.

****

Art. 15. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 16. Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, e per gli alloggi a disposizione il tributo è dovuto regolarmente, applicando allo stesso una riduzione di 1/3.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in

Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 21. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI

Art. 22. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 26 (recupero), 27 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 28 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 24e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 25.

6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento del COSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

23. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Titolo III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche

Non sono stabilite e regolamentate riduzioni o agevolazioni facoltative per le utenze domestiche

Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 26. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:

a) nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata;

b) nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero

2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo del 100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.

4. Il tributo è ridotto nella misura del 15% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30%,per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Art. 28. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente,

purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.

5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.

6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1.Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2.Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

Titolo IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 30. Obbligo di dichiarazione

1.I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a)l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b)la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c)il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2.La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

3.Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1.I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2.Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2)

3.L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4.La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5.La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a)per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b)per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c)l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

d)la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e)la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f)la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6.La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7.La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso:

a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)

b) via fax

c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

8.Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 32. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2.Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3.In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4.Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 33. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del

quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2.L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 34. Sanzioni

1.In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2.In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3.In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Art. 35. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta semplice, gli inviti di pagamento che ogni specifica utenza.

2. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. Il versamento è effettuato in numero di quattro rate, con scadenza nei mesi di febbraio, aprile, luglio e settembre; per l'anno 2014, il versamento è effettuato in un numero di due rate nei mesi di agosto e ottobre.

4. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza il giorno 16 di ogni mese.

5. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 febbraio di ciascun anno e, per l'anno 2014 entro il 16 agosto.

6. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.

Art. 36. Interessi

1.Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.

2.Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37. Rimborsi

1.La restituzione delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2.Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 38. Somme di modesto ammontare

1.Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 39. Funzionario Responsabile del Tributo

1.La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della IUC – per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2.Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

Art. 40. Contenzioso

1.Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2.Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3.Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4.Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

1.Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2.Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 42. Clausola di adeguamento

1.Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della sopravveniente normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2.I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43. Disposizioni transitorie

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A -Categorie di utenze non domestiche.

Come da Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

	UTENZE NON DOMESTICHE
	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
	Cinematografi e teatri
	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
	Stabilimenti balneari
	Esposizioni, autosaloni
	Alberghi con ristorante
	Alberghi senza ristorante
	Case di cura e riposo
	Ospedali
	Uffici, agenzie, studi professionali
	Banche ed istituti di credito
	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
	Banchi di mercato beni durevoli
	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
	Attività industriali con capannoni di produzione
	Attività artigianali di produzione beni specifici
	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
	Mense, birrerie, amburgherie
	Bar, caffè, pasticceria
	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
	Plurilicenze alimentari e/o miste
	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
	Ipermercati di generi misti
	Banchi di mercato genere alimentari
	Discoteche, night club

Att. (3) Coll

I sottoscritti Consiglieri Comunali di opposizione in riferimento all'argomento relativo alla "**Approvazione Regolamento PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE** ", posto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 09 SETTEMBRE 2014, rappresentano quanto segue:

La nuova imposta introdotta nella **Legge di Stabilità 2014** ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla **casa** (*IMU*) e alla produzione di **rifiuti** (*ex Tia e Tarsu e TARES*): in primis battezzata TRISE, nel maxi-emendamento del Governo approvato in Senato ha assunto la denominazione di **IUC** (*Imposta Unica Comunale*).

L'imposta è composta da più parti: l'imposta **IMU** sul possesso di immobili (escluse le prime abitazioni), la tariffa **TARI** sulla produzione di rifiuti e quella **TASI**, che copre i servizi comunali indivisibili (illuminazione ecc..) con una quota anche a carico dei locatari. La IUC è dunque una **Service Tax** composita, che si paga sia rispetto al possesso di un immobile sia alla sua locazione, applicabile tanto ai proprietari quanto agli inquilini.

Innanzitutto è necessario evidenziare la discutibile tempistica di convocazione del Consiglio comunale per l'approvazione del regolamento IUC e cioè il giorno prima del termine di scadenza previsto dalle vigenti diposizioni.

È disarmante la colpevole impreparazione della maggioranza consiliare.

In considerazione che i tributi previsti dalla IUC, in questo momento di crisi economica, sono un vero tormentone per cittadini proprio perché con questo prelievo fiscale si **mette le mani nelle tasche dei cittadini colpendo un bene che nella quasi totalità dei casi è il frutto dei risparmi e dei sacrifici di una vita lavorativa e che, per tale motivo, viene percepita come ingiusta.**

Preso atto che questa tassa è un obbligo di legge e deve essere applicata dall'Ente.

Come opposizione riteniamo utile avanzare varie proposte costruttive - subordinate alla questione IUC - **che abbiano come scopo l'aiuto a chi, con tanti sacrifici, ha costruito un'abitazione per se stesso e per i propri parenti diretti e per le famiglie in difficoltà economica.**

In altri termini, se con la IUC si mettono le mani nelle tasche dei cittadini, con la realizzazione delle nostre proposte si aiutano sia le famiglie di Recale che versano in gravi condizioni di disagio economico sia i cittadini che con il proprio sforzo sono riusciti a costruirsi un' abitazione.

Le proposte del Gruppo consiliare Città Continua Ancora, elaborate, consistono:

Prima Proposta

Variazione Art.7 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria)

Sostituire il termine "Giunta" con il termine "Consiglio Comunale"

Seconda Proposta

Variazione Art.9 - Abitazione principale (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria)

Sopprimere il comma 3 perché la detrazione è già prevista nel comma 2 dello stesso art. 9.

"La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria"

Terza Proposta

Variazione Art.11 - Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria)

Inserire oltre a quelle già previste le seguenti fattispecie:

- *unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito;*
- *unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 a condizione che i soggetti passivi hanno lasciato sfitto l'immobile sito nel comune di Recale e per motivi di lavoro si sono dovuti trasferire in un'altra città in cui hanno stipulato un contratto di fitto per un immobile ad uso abitativo.*

Quarta Proposta

Variazione Art.20 - Termini di versamento (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria)

Modificare il comma 2 con il seguente:

"L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in quattro rate di pari importo, nei termini previsti per legge."

Modificare il comma 3 con il seguente:

"Il versamento della prima, seconda e terza rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della quarta rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulle rate versate precedentemente, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle finanze per ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine fissato dalla legge, si applicano gli adottati per l'anno precedente."

Quinta Proposta

Variazione Art.5 - Aliquote della TASI (Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili)

Inserire oltre a quelle già previste le seguenti fattispecie:

- *unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo*

grado, a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito;

- *unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 a condizione che i soggetti passivi hanno lasciato sfitto l'immobile sito nel comune di Recale e per motivi di lavoro si sono dovuti trasferire in un'altra città in cui hanno stipulato un contratto di fitto per un immobile ad uso abitativo.*

Sesta Proposta

Variazione Art.13 - Riscossione della TASI (Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili)

Modificare il comma 3 con il seguente:

"Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo consentendo, di norma, almeno quattro rate a scadenze trimestrale ed in modo anche differenziato con differimento alla IMU ed alla Tari. È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il termine previsto per la quarta rata del tributo."

e il comma 4 con il seguente:

"In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima,seconda e terza rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della quarta rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulle rate precedentemente versate, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle finanze entro il termine stabilito dalla legge. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Settima Proposta

Variazione Art.11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti)

Modificare la tabella riepilogativa indicata al comma 3 con la seguente:

ATTIVITA'	
Tipografie-stamperie-vetrerie	*40%*
Falegnamerie	*55%*
Autocarrozzerie	*60 %*
Autofficine per riparazione veicoli	*60 %*
Gommisti	*60 %*
Autofficine di elettrauto	*60%*
Distributori di carburanti	*35%*
Lavanderie e tintorie	*35%*
Verniciatura – galvanotecnici -fonderie	*50%*
Officine di carpenteria metallica	*45%*

Ambulatori medici e dentistici	*20%*
(non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/78)	

Ottava Proposta

Variazione Art.35 - Riscossione (Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti)

Modificare il comma 3 con il seguente:

"Il versamento è effettuato in numero di quattro rate, con scadenza nei mesi di febbraio,aprile,luglio e settembre; per l'anno 2014 il versamento è effettuato in numero quattro rate nei mesi di agosto, ottobre, novembre e dicembre."

e il comma 5 con il seguente:

"E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno e, per l'anno 2014 entro 16 ottobre."

Si chiede che il presente documento venga trascritto integralmente nel corpo delle delibere

I Consiglieri di Opposizione

Dott. Roberto Massi

Dott. Raffaele Porfidia

Arch. Ciro Russo

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Franco SQUEGLIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elena LETIZIA

Certificato di pubblicazione

N°._____ DEL _____

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

L'addetto all'Albo Pretorio online

UFFICIO SEGRETERIA

DECLARATORIA DI ASSOLVIMENTO DELLE FORMALITA' E DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA

Per quanto di competenza ed in base agli atti esistenti in questo ufficio, si attesta che la presente delibera :

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____ PER EFFETTO:

1) **dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000:**
decorso il decimo giorno di pubblicazione;
2) **dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000:**
perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Recale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elena LETIZIA